

COMUNE DI SARNO ALLEGATO B

Provincia di Salerno

AREA TECNICA E TUTELA DELL'AMBIENTE SETTORE 6

SERVIZIO ECOLOGIA - CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO IN IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO O PIATTAFORMA AUTORIZZATA DELLA F. O. U. (Frazione Organica Umida – Rif. cod. CER 20.01.08) PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, PER ANNI DUE.

Capitolato speciale d'appalto

Art. 1

Oggetto

L'oggetto dell'appalto è l'affidamento del servizio di smaltimento, presso impianto di recupero che preveda il compostaggio a fine ciclo o piattaforma autorizzata, dei rifiuti organici o piattaforma autorizzata, dei rifiuti organici domestici codici CER 20.01.08 domestici codice *C.E.R.* 20.01.08 (rifiuti biodegradabili di cucine e mense) provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Sarno.

Al riguardo si precisa che il quantitativo dei rifiuti oggetto del servizio è stimato in 5.000.000 kg/anno, suscettibili di incremento e di decremento in funzione dell'intensificazione della raccolta differenziata. Tale quantitativo è stimato e non vincolante. Per il suo mancato raggiungimento l'appaltatore non ha diritto ad alcun riconoscimento e/o indennizzo di sorta nei confronti dell'Ente appaltante.

Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti sul territorio comunale prevede la raccolta delle diverse frazioni con il sistema di raccolta "porta a porta" ed interessa sia le utenze domestiche che quelle non domestiche.

Detti rifiuti saranno trasportati presso l'impianto individuato a cura e spese del Comune tramite la ditta affidataria del Servizio Integrato Gestione Rifiuti con mezzi adeguati e già autorizzati al trasporto dei rifiuti di che trattasi presso impianti autorizzati.

Durata dell'appalto e ulteriori affidamenti

La durata dell'appalto è di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla stipula del Contratto e, che il servizio, nelle more della stipula dello stesso, potrà, eventualmente, essere affidato, ricorrendone i presupposti di legge, sotto riserva di legge. L'Ente si riserva la facoltà di disporre un ulteriore affidamento alla stessa aggiudicataria del contratto, fino a un massimo di sei mesi nel caso in cui non sia ancora applicabile la legge regionale 14/2016.

Il contratto, potrà essere risolto anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, senza che la ditta possa richiedere risarcimenti o ristori di qualsiasi natura, per effetto del trasferimento, per legge, della competenza in materia di gestione dei rifiuti dal Comune ad altro soggetto giuridico, pertanto, esso è stipulato sotto condizione risolutiva espressa, nel caso in cui sia applicabile la legge regionale 14/2016.

Art. 3

Ammontare dell'appalto

L'importo presunto per l'intero periodo contrattuale (24 mesi) è di Euro 1.600.000,00 (euro unmilioneseicentomila/00), oltre IVA al 10%.

L'importo sopra indicato è calcolato sulla base delle quantità preventivate che potranno subire variazioni in aumento o in diminuzione in relazione alla produzione delle utenze;

Il prezzo a base di gara è di 160,00 €/ ton., oltre IVA al 10%;

L'importo del contratto sarà quello dell'appalto decurtato del ribasso d'asta.

I costi di pubblicazione della procedura di gara saranno corrisposti dall'operatore economico aggiudicatario entro 60 giorni dall'aggiudicazione.

Art. 4

Descrizione del Servizio - Modalità di svolgimento

L'Appaltatore è tenuto ad effettuare il servizio in questione nell'osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia, i quantitativi conferiti saranno accompagnati da documento di trasporto e di identificazione del rifiuto, con allegato la ricevuta della l'indicazione del peso. La pesatura è effettuata dal trasportatore sulla pesa del CCR alla partenza.

Il peso riscontrato dovrà essere puntualmente riportato sulla copia del documento di trasporto. Ove la pesata netta indicata sul documento di trasporto non corrisponda alla pesata effettuata presso l'impianto e/o la piattaforma di conferimento se ne dovrà dare tempestivo avviso all'Ufficio Gestione Rifiuti del Comune di Sarno e solo dopo eventuale autorizzazione scritta il carico potrà essere accettato dall'Appaltatore. Al di fuori di tale ultima ipotesi le relative fatturazioni dovranno tenere conto delle pesate così come riportate sul documento di trasporto.

L'impianto indicato in sede di offerta deve essere ubicato nel territorio italiano. Se l'impianto indicato in sede di offerta non è ubicato ad una distanza fino a 100 Km da Sarno, con distanza da computarsi come percorrenza di solo andata, il trasporto alla sede dell'impianto è effettuato a cura e spese dell'appaltatore che deve disporre in Regione di una piattaforma autorizzata di stoccaggio per i rifiuti oggetto della presente gara per il successivo trasporto presso l'impianto autorizzato proposto, nell'ambito di una distanza massima di 100 km da Sarno.

Non è consentito l'utilizzo di impianti diversi da quelli indicati in sede di offerta, salvo motivi di forza maggiore. La sostituzione dell'impianto deve essere autorizzata dall'Ente appaltante e non deve comportare oneri aggiuntivi.

Il conferimento di ogni carico dovrà essere accompagnato da un formulario di identificazione secondo quanto previsto dal D.lgs. del 03.04.2006 n. 152 e successive modificazioni e integrazioni. Dal formulario (documentazione di trasporto) dovranno risultare in particolare i seguenti da-

- a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
- b) origine, tipologia e qualità del rifiuto;
- c) impianto di destinazione;

ti:

- d) data e percorso dell'instradamento;
- e) nome ed indirizzo del destinatario.

In caso di sopravvenuta difficoltà od impossibilità di usufruire dell'impianto proposto, l'appaltatore dovrà, entro il termine di 24 ore assumendo a proprio carico eventuali maggiori oneri per dette sopravvenute difficoltà od impossibilità in essi compresi quelli che dovrà sopportare la stazione Appaltante:

- a) comunicare al Comune l'impianto o gli impianti alternativi, debitamente autorizzati dall'autorità competente, che verranno utilizzati;
- b) trasmettere al Comune la seguente documentazione:
- eventuale provvedimento, in corso di validità, di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali, di cui al D.Lgs. 152/2006, rilasciato nei confronti del gestore degli impianti alternativi.
- 2. provvedimento, in corso di validità, di autorizzazione all'esercizio dell'attività di compostaggio presso gli impianti alternativi, nonché, nell'ipotesi che detti impianti non siano gestiti dall'Appaltatore convenzione stipulata tra quest'ultimo e il gestore degli impianti medesimi, dalla quale risulti l'effettiva possibilità per l'Appaltatore di avvalersi di tali impianti.

L'eventuale utilizzo, in conformità a quanto previsto al comma precedente, di impianti alternativi a quelli indicati dall'Appaltatore in sede di offerta, non dovrà in ogni caso comportare alcun onere aggiuntivo a carico del Comune.

Nel caso di indisponibilità per guasto degli automezzi della ditta affidataria del Servizio d'igiene urbana che effettua il servizio di raccolta e trasporto della frazione umida per il Comune, l'appaltatore dovrà rendere disponibile un proprio automezzo scarrabile con il quale effettuare il trasporto della frazione presso l'impianto di conferimento.

La spesa derivante dalla suddetta operazione sarà quantizzata e corrisposta, previa intesa con il responsabile del servizio, a parte.

L'Amministrazione si riserva di effettuare, in ogni tempo, durante la durata del contratto, ispezioni e controlli tesi a verificare che i rifiuti conferiti vengano effettivamente trattati nell'impianto indicato dall'impresa.

Art. 5

Obbligo di continuità del Servizio

Il servizio oggetto dell'appalto contemplato nel presente capitolato speciale è da considerare ad ogni effetto servizio pubblico e costituisce quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa dettata dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Il servizio oggetto dell'appalto non potrà essere sospeso o abbandonato salvo casi di forza maggiore che, comunque, dovranno essere opportunamente documentati.

Il servizio oggetto dell'appalto sarà garantito, anche, nei giorni festivi.

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'appaltatore dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella legge 146/1990, per l'esercizio dello sciopero nei servizi pubblici essenziali e non saranno considerati causa di forza maggiore e di conseguenza saranno sanzionabili, gli scioperi del personale direttamente imputabili all'Appaltatore quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

In caso di sciopero, il servizio non garantito deve essere recuperato entro le 48 ore successive dallo stesso.

Art. 6

Orario di conferimento

Gli orari di conferimento all'impianto di recupero dovranno essere fissati e/o concordati tra il Servizio Ecologia Ciclo integrato dei rifiuto del Comune e l'Appaltatore.

Il conferimento all'impianto comprende l'onere della pesatura ed ogni qualsivoglia onere e/o prestazione necessaria ad eseguire perfettamente il servizio.

Requisiti degli impianti

L'impianto deve essere in possesso delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa ed utilizzare i metodi, le tecnologie e le misure di gestione ambientale più idonee a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo nonché per la fauna e la flora, né causare inconvenienti da rumori o odori.

L'impianto e/o la piattaforme di conferimento non dovranno essere ubicate ad una distanza superiore a Km. 100.00 dal Comune di Sarno. Gli operatori economici che non dispongono di un impianto ad una distanza non superiore ai 100 Km. dalle sede municipale suddetta, dovranno produrre APPOSITA DICHIARAZIONE di possedere un centro di stoccaggio, regolarmente autorizzato, nel limite di distanza come sopra previsto e di accollarsi tutte le spese per il successivo trasporto all'impianto di smaltimento, ovvero accollarsi tutte le spese per trasporto all'impianto di smaltimento oltre 100,00 Km. (vedi disciplinare)

Art. 8

Conformità del rifiuto

La conformità qualitativa del rifiuto conferito potrà essere verificata attraverso un'analisi merceologica per Frazione Organica Umida, l'impresa può altresì eseguire in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio ed a sue spese analisi merceologiche.

Se è concordata tra le parti, i costi derivanti dalle analisi merceologiche e chimiche saranno a carico del Comune e dell'Appaltatore, così come, se le analisi sono richieste dal Comune, le spese sono a carico dello stesso.

L'analisi merceologica dovrà avvenire in contraddittorio con l'Amministrazione, per tale motivo occorrerà comunicare con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso a mezzo PEC l'orario di esecuzione dell'analisi in modo da consentire ad un tecnico dell'Amministrazione di poter presenziare alle verifiche.

Qualora dall'analisi merceologica risultasse che le frazioni estranee siano in quantità percentuale maggiore di 15 (quindici) punti, ad ogni punto eccedente la soglia sopra fissata (15%) arrotondata per difetto, si applicherà da quel momento e fino a nuova analisi, un incremento del costo del servizio, pari all'1%, per ogni tonnellata di rifiuto organico.

In ogni caso fino alla percentuale di impurità o frazione estranea pari al 15% non verrà corrisposta alcuna maggiorazione del costo del servizio.

Le operazioni di analisi dovranno essere effettuate da soggetto qualificato e competente secondo la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IE C 17025.2005 "Requisiti generali per la competenza per i laboratori di prova e di taratura".

Art. 9

Cauzione provvisoria e definitiva

Le cauzioni dovranno essere prestate con le modalità stabilite dalle norme vigenti (art. 103 del D.Lgs. 50/2016). In ogni caso, in seguito all'esito negativo derivato dall'accertamento di uno dei fatti di cui la cauzione sia a garanzia, l'importo dovrà essere esigibile a semplice richiesta del Comune, quest'ultima condizione dovrà essere espressamente indicata.

La cauzione provvisoria per la partecipazione alla gara sarà pari al 2% del prezzo base dell'appalto.

La cauzione definitiva sarà pari al 10% dell'importo contrattuale, art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

La cauzione definitiva è a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dal Comune, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'Appaltatore in relazione a lavori e/o forniture connessi con l'appalto, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.

La cauzione dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di quindici giorni dal verificarsi dell'evento, ove per qualsiasi causa, l'importo della stessa scenda al di sotto di quanto previsto dal terzo comma del presente articolo.

La cauzione verrà svincolata alla cessazione del rapporto contrattuale, previo accertamento del Comune circa la regolarità e il buon esito delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Resta però convenuto che, dopo la scadenza del contratto, la cauzione, ad insindacabile giudizio del Comune, potrà essere vincolata, in tutto o in parte, a garanzia dei diritti di eventuali creditori fino a quando l'Appaltatore non avrà dimostrato di aver assolto ogni obbligo e tacitato ogni credito, e saranno, inoltre, pervenute le dichiarazioni liberatorie degli Istituti assicurativo previdenziali.

Art. 10

Protocollo di legalità

Per l'applicazione del Protocollo di Legalità, oltre all'osservanza del D. Lgs n. 50/2016, del D.P.R. n. 252/2007 sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi in esso contenuti e pertanto, ai sensi del D.Lgs 252/98, qualora risultassero a carico del concorrente partecipante in forma singola, associato, consorziato, società cooperativa, tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, si procederà all'immediata esclusione del concorrente dalla gara.

Ai sensi del Protocollo di Legalità sottoscritto con la Prefettura di Salerno, siglato in data 5 agosto 2010, il presente bando di seguito riporta ogni clausola in detto Protocollo contenuta ai fini

del rispetto degli adempimenti ivi previsti a carico della stazione appaltante e delle ditte concorrenti e/o aggiudicatarie, che dovranno sottoscrivere le clausole che le riguardano in conformità all'apposito modello:

- 1) Il Comune di Sarno si impegna a trasmettere alla Prefettura prima dell'adozione della determinazione a contrarre lo schema del bando di lavori, servizi e forniture;
- 2) L'Impresa concorrente si impegna a dichiarare di non essere in situazione di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altre imprese di cui abbia notizia che concorrono alla gara e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara:
- 3) Ai fini dell'applicazione dell'art. 34, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 (Comma abrogato dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 166 del 2009, sostituito dall'art. 38, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo n. 163/2006), saranno verificate ai fini della eventuale esclusione quando ricorreranno, insieme o da sole, le seguenti circostanze sintomatiche:
 - a. utilizzazione delle medesime utenze fax e/o telefoniche o dei medesimi locali da parte delle imprese partecipanti;
 - b. utilizzazione anche in parte dello stesso personale;
 - c. rapporto di coniugio o vincoli di parentela tra coloro che ricoprono cariche sociali o direttive nelle imprese partecipanti;
 - d. coincidenza della residenza e del domicilio delle imprese partecipanti;
 - e. intrecci negli assetti societari di partecipanti alla gara.
- 4) L'impresa aggiudicataria si impegna a comunicare al Comune di Sarno i dati relativi alle società e alle imprese, anche in riferimento ai loro assetti societari, chiamati a realizzare l'intervento, compresi i nominativi dei soggetti ai quali vengono affidati le seguenti forniture e servizi "sensibili": trasporto di materiali a discarica, smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura con posa in opera e noli a caldo, qualora non debbono essere assimilati a subappalto ai sensi dell'art. 118, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006; servizio di autotrasporto; guardiania di cantiere;
- 5) Il contratto sarà risolto immediatamente (clausola risolutiva espressa) in caso pervenga informativa dell'esito interdittivo antimafia;
- 6) L'impresa aggiudicataria si impegna a riferire tempestivamente all'Amministrazione Comunale, ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di partecipazione che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo è assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'intervento.

Tali obblighi hanno valore negoziale e saranno inseriti nel contratto di appalto con l'avvertenza

- detti obblighi non sostituiscono l'obbligo della denuncia all'Autorità Giudiziaria;
- 7) Per appalti di importo superiore a 250.000,00 euro saranno richieste le informazioni di cui all'art. 10, comma 1, del DPR n. 252/1998.
- 8) In ogni caso, indipendentemente dal valore dell'appalto, è richiesta l'esibizione del certificato camerale completo della dicitura antimafia, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 252/1998.

La mancata adesione, da parte dell'offerente, alle suddette clausole ne comporterà la esclusione dalla procedura di gara.

Ai sensi dell' art. 3 della legge n. 136/2010, come modificato dall'art. 7 del D.L. n. 187 del 12/11/2010, si obbliga al rispetto delle seguenti norme:

 l'appaltatore, i subappaltatori ed i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati ai lavori, servizi e forniture sono tenuti al rispetto integrale, pena risoluzione del contratto, della tracciabilità dei flussi finanziari;

- L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – UTG di Salerno della notizia di inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità antimafia.
- La violazione degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari comporta, tra l'altro, la nullità assoluta del contratto.
- In caso di transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. il contratto sarà immediatamente risolto (clausola risolutiva espressa). Analogo obbligo di risoluzione espressa riguarda i subappalti e i subcontratti, qualora l'appaltatore venga a conoscenza di inadempimenti agli obblighi derivanti dalla normativa sulla tracciabilità. A tal fine in tutti i contratti di subappalto e subcontratti dovrà essere inserita una clausola di risoluzione espressa in caso di inadempimento verso gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Tracciabilità dei flussi finanziari

La ditta appaltatrice dovrà accettare le disposizioni previste dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, così come modificata ed integrata dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, in particolare, quelle dell'articolo 3, sulla tracciabilità dei flussi finanziari:

- 1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
- 2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.
- 3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.000 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti.
- 4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo com-

ma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

- 5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste italiane Spa, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento.
- 6. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
- 7. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.
- 8.La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.
- 9. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 12

Stipula del contratto

L'appaltatore dovrà presentarsi per la stipula del Contratto entro 35 (trentacinque) giorni dall'invito del Comune.

In caso di mancata stipulazione del Contratto per fatto imputabile all'Appaltatore entro il termine fissato, il Comune procederà alla dichiarazione di decadenza dall'Appaltatore dall'aggiudicazione e il servizio potrà essere affidato alla ditta risultante seconda nella graduatoria della gara.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e disposizioni nazionali e regionali in materia di rifiuti, dei regolamenti locali in materia di gestione dei rifiuti urbani, nonché delle altre leggi in materia di appalti di servizi e di opere pubbliche in quanto applicabili.

Il presente capitolato costituisce parte integrante del contratto di appalto.

Saranno a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto, accessorie e conseguenti comprese quelle di bollo e di registro.

Art. 13

Spese per la Stipula del contratto

Saranno a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto, accessorie e conseguenti comprese quelle di bollo e di registro.

Art. 14

Fatturazione e Pagamenti

Alla scadenza di ogni mese, l'impresa provvederà ad emettere fattura, in formato elettronico, sulla base delle quantità mensili di rifiuti di natura organica (CER 20.01.08) pervenuta all'impianto, rilevate dal formulario di identificazione e dalle operazioni di pesatura.

I pagamenti saranno effettuati mediante mandato di pagamento entro 30 giorni (trenta) per problematiche varie che si potrebbero verificare 60 giorni (sessanta), dalla data di presentazione della fattura elettronica al protocollo dell'Ente.

giorni data fattura fine mese.

Sui ritardi di pagamento oltre il termine stabilito, l'Appaltatore addebiterà al Comune, un interesse nella misura prevista dalla legge, mentre sui ritardi di pagamento oltre il 90° giorno dalla data delle fatture sarà applicata una penale del 5% calcolata sul totale delle fatture.

Gli interessi e la penale di cui ai commi precedenti, saranno addebitati con riepilogo mensile e dovranno essere pagati con le stesse modalità prima indicate e, più precisamente, entro 60 gg dalla data delle rispettive note debito o fatture.

Nel caso in cui risultino emesse note debito e fatture per interessi e penalità, i pagamenti effettuati dal debitore saranno imputati prima alla penale, poi agli interessi e infine al capitale. Eventuali ritardi nei pagamenti non danno diritto all'Appaltatore di sospendere e/o interrompere il conferimento, avendo l'Appaltatore la facoltà di agire giudiziariamente per il recupero del credito per giustificato motivo senza che il debitore possa opporre eccezioni o sollevare pretese di sorta ovvero richiedere la risoluzione del contratto nelle ipotesi di cui al successivo Art. 17; Il Comune, per tutta la durata del presente contratto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3

della legge n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) si obbliga ad effettuare il paga-

mento dei corrispettivi dovuti esclusivamente con bonifico bancario o postale con valuta fissa ed a spese del debitore sul Conto Corrente Dedicato intestato all'Appaltatore.

L' Amministrazione ogni qualvolta che si procede ad una liquidazione di una fattura, provvederà a richiedere il D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva).

L'impresa, è altresì, tenuta ad assolvere tutti gli obblighi di cui all'art. 3 della legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'affidamento.

Art. 15

Revisione dei prezzi

Le condizioni economiche in base alle quali sarà aggiudicato l'appalto rimarranno ferme per tutta la durata del contratto secondo quanto stabilito all'atto dell'aggiudicazione, senza che il soggetto aggiudicatario abbia nulla di ulteriore da pretendere per qualsiasi ragione o titolo.

Art. 16

Risoluzione del contratto

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) per quanto previsto dalla L.R. n. 14/2016, di riordino del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Campania, nel qual caso, viene risolto il contratto senza che l'Appaltatore abbia dritto ad alcun riconoscimento e/o indennizzo di sorta nei confronti del Comune;
- b) mancato rispetto delle clausole previste dal protocollo di legalità;
- c) mancato rispetto delle norme previste dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. ed ii.
- d) scioglimento, cessazione o fallimento dell'Appaltatore;
- e) frode nell'esecuzione del servizio;
- f) per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge per svolgere l'attività;
- g) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro;
- h) le assicurazioni obbligatorie del personale;
- i) sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte dell'appaltatore per oltre 48 ore, eccetto che per cause di provata forza maggiore;
- j) per abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate che, a giudizio del Comune, compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi igienico-sanitari e/o ambientali, sentito il parere dell'A.S.L. o di altro organismo competente in materia ambientale;
- k) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- 1) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- m) per la revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto dell'affidamento;
- n) qualora non adempia alla richiesta scritta di esecuzione di servizio conforme alle disposizioni di questo capitolato entro 15 giorni naturali dalla data della richiesta;

- o) qualora l'Appaltatore accumuli l'applicazione di penali per un importo complessivamente maggiore del 10% dell'importo contrattuale annuo, in un periodo massimo pari ad un anno solare;
- p) mancata ricostituzione della cauzione definitiva escussa parzialmente;
- q) per ogni altre grave inadempienza riscontrata, il Comune agirà ai sensi dell'art. 1453 e ss. del C. Civ. –

Il Comune dopo aver intimato per iscritto all'Appaltatore di adempiere entro 15 giorni a uno o più degli obblighi contrattuali, escluso quanto previsto alla lettera a), trascorso tale termine senza che l'Appaltatore abbia provveduto agli adempimenti previsti, il contratto si intenderà risolto. L'Appaltatore accettando detta clausola, riconosce che decorso il suddetto termine di 15 giorni il contratto s'intenderà risolto di diritto.

Art. 17

Sicurezza sul lavoro

L'Appaltatore ha l'obbligo di predisporre il piano di sicurezza, come previsto dalla vigente normativa in materia e si fa carico di adottare gli opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi. In particolare assicura la piena osservanza delle norme sancite dal D. Lgs. 81/2008, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Art. 18

Responsabilità dell'Appaltatore e obblighi in materia di sicurezza

L'Appaltatore è responsabile verso il Comune del perfetto andamento e svolgimento del servizio assunto, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna da parte del Comune e della disciplina dei propri dipendenti. L'appaltatore dovrà rispondere anche dell'operato dei suoi dipendenti.

Nella conduzione e gestione del servizio, l'Appaltatore dovrà adottare tutte le cautele e i provvedimenti atti ad evitare danni alle persone ed alle cose, con espresso impegno di provvedere affinché l'impianto, le apparecchiature ed i mezzi meccanici, operanti nel servizio, corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni.

Compete inoltre all'Appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni a terzi causati da fatti inerenti alla conduzione ed esecuzione del servizio.

L'Appaltatore sarà, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso il Comune e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano o meno addette al servizio, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto.

Per tali eventualità l'Appaltatore dovrà stipulare idonea polizza assicurativa R.C.T. - R.C.O. a copertura di eventuali responsabilità con massimale di almeno €. 1.600.000,00 (unmilioneseicentomila/00 euro) per danni a persone, animali e cose.

L'Appaltatore dovrà fornire al Comune copia della polizza assicurativa stipulata a copertura del rischio di responsabilità civile entro cinque giorni antecedenti l'affidamento del servizio.

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, si precisa che, nell'espletamento del servizio, possono verificarsi rischi connessi alla presenza di agenti biologici.

L'Appaltatore dovrà essere in regola con gli obblighi delle sicurezza e, quindi,rispettare quanto disposto della D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., redigere il prescritto documento di valutazione dei rischi, conservandolo e aggiornandolo e metterne copia a disposizione del Comune.

Art. 19

Vigilanza e controllo

Il Comune si riserva di effettuare in qualsiasi momento dello svolgimento dell'appalto, visite ispettive presso l'impianto indicato dall'Appaltatore, finalizzate alla rispondenza delle attività oggetto dell'appalto.

Art. 20

Cessione e subappalto

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto e del servizio, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, se non regolarmente approvata dal Comune, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati al Comune.

Non è ammesso il subappalto.

Art. 21

Osservanza dei contratti collettivi

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza dei contratti di lavoro e di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle emanate nel corso dell'appalto.

In caso di inottemperanza agli obblighi suddetti, accertata dal Comune o segnalata dall' Ispettorato del Lavoro, il Comune segnalerà l'inadempienza all'Appaltatore e si determinerà nel rispetto della normativa vigente.

L'Appaltatore ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di legge ed i regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze comunali, con particolare riferimento a quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica e il decoro, aventi rapporto diretto con i servizi oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dalla A.S.L. territorialmente competente, e da ogni altra autorità competente, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell'attività ed ai necessari controlli sanitari.

Art. 22

Penalità

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, l'Appaltatore, oltre all'obbligo di ovviare, in un termine stabilito, all'infrazione contestatagli, sarà passibile di sanzione pecuniaria variabile in relazione all'entità della stessa da un minimo di €. 300,00 (trecento/00) ad un massimo di €. 1.200,00 (milleduecento/00) ciascuna.

La sanzione, preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento sarà applicata dal Responsabile del Servizio Comunale Integrato Gestione Rifiuti e dovrà essere adeguatamente motivata.

L'Appaltatore avrà 10 giorni di tempo, dalla notifica della contestazione, per presentare le proprie controdeduzioni.

Le sanzioni saranno raddoppiate qualora lo stesso tipo di disservizio si ripeta entro due mesi dalla prima contestazione.

Il ripetersi per quattro volte dello stesso genere di disservizio, regolarmente contestato dal Comune, o l'applicazione di penali per un importo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale dell'appalto, equivarranno alla manifesta incapacità dell'appaltatore a svolgere il servizio appaltato e pertanto comporteranno la risoluzione del contratto, con relativo incameramento della cauzione.

Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore, che comunque andranno documentate.

Ferma restando l'applicazione delle penalità sopra descritte, qualora l'Appaltatore non ottemperi ai propri obblighi, il Comune, a spese dell'Appaltatore stesso, e senza bisogno di costituzione in mora né di alcun altro provvedimento, provvederà d'ufficio per l'esecuzione di quanto necessario. L'ammontare delle penalità e l'importo delle spese per i lavori o per le forniture eventualmente eseguite d'ufficio saranno trattenute dal Comune sull'importo del corrispettivo in scadenza.

Nell'eventualità che la rata non offra margine sufficiente, il comune avrà diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva.

Pena la risoluzione del contratto, tale importo dovrà essere ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni, decorrenti dalla apposita comunicazione in tal senso inviata all'Appaltatore.

Sedi e recapiti

Per tutta la durata dell'appalto l'Appaltatore dovrà mantenere edotto il Comune circa il luogo in cui è domiciliata la propria sede legale, la sede amministrativa competente e la sede operativa da cui dipendono i servizi oggetto del presente appalto, comunicando e ove necessario aggiornando tempestivamente gli indirizzi postali, i numeri di telefono, fax, e-mail e PEC.

Art. 24

Responsabile tecnico/amministrativo dei servizio

L'Appaltatore deve nominare un Responsabile unico a fronte di tutti i servizi prestati, per le reciproche comunicazioni relative all'esecuzione del contratto.

Deve garantire, inoltre, la reperibilità almeno telefonica, del Responsabile, con potere di disporre i servizi urgenti ovvero di adottare le necessarie misure correttive in caso di inadempienze.

Art. 25

Controversie

Per eventuali controversie che dovessero insorgere relativamente all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, il Foro esclusivamente competente è quello di Nocera Inferiore (SA).

Art. 26

Tutela della privacy

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti dalla ditta appaltatrice verranno trattati per le finalità connesse al servizio, la ditta è nominata nella persona del Responsabile del Servizio quale responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili e quindi della banca dati e dell'archivio per la gestione dell'appalto.

Il Responsabile dovrà:

- rispettare gli obblighi della legge 675/96
- attuare e rispettare le misure di sicurezza

il trattamento dei dati dovrà avvenire mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

Art. 27 Osservanza di leggi, decreti e ordinanze.

Per quant'altro non previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nel Disciplinare di gara, si applicano le disposizioni di legge vigenti, le norme del Codice Civile, i regolamenti della contabilità generale dello Stato ed ogni altra norma o disposizione che disciplina la materia, emanata o da emanare ed il vigente Regolamento di questo Ente per la disciplina dei Contratti.

IL DIRIGENTE AREA TECNICA

Ing. Aniello CASOLA